

**REGOLAMENTO (CE) N. 305/2002 DELLA COMMISSIONE
del 18 febbraio 2002**

che modifica il regolamento (CE) n. 94/2002 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2826/2000 del Consiglio, del 19 dicembre 2000, relativo ad azioni d'informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12 e 16,

considerando quando segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 94/2002 della Commissione ⁽²⁾ ha inserito all'allegato I, lettera b), le piante vive e i prodotti della floricoltura tra i prodotti che possono beneficiare di azioni di promozione. Il suddetto regolamento non ha tuttavia stabilito nell'allegato III le linee direttrici relative al settore citato.
- (2) Occorre dunque stabilire per il settore delle piante vive e dei prodotti della floricoltura delle linee direttrici che definiscano gli orientamenti generali delle campagne da realizzare.
- (3) Tali linee direttrici contengono indicazioni generali sugli obiettivi da conseguire e i destinatari da raggiungere, i principali messaggi e gli strumenti da utilizzare nonché la durata delle misure e lo stanziamento indicativo per le stesse.

(4) Le linee direttrici tengono conto della situazione del mercato e dei risultati della valutazione delle campagne promozionali realizzate dal 1997 al 2000.

(5) Su richiesta di vari Stati membri, occorre infine aggiornare i dati dell'allegato II del regolamento citato.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta dei comitati di gestione — promozione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo che figura nell'allegato I del presente regolamento è aggiunto all'allegato III del regolamento (CE) n. 94/2002.

Articolo 2

L'allegato II del regolamento (CE) n. 94/2002 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 21.12.2000, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 17 del 19.1.2002, pag. 20.